

L'esternalizzazione del rischio

*Applicazione del DUVRI
e azioni di vigilanza negli appalti
(art.26 D.L.gs 81/2008)*

Milano – 14 febbraio 2018

relatore
Massimo Avosani
ATS della Città Metropolitana di Milano

Esternalizzazione



Affidamento a terzi di vari processi aziendali, dettato dalla necessità di adattamento delle imprese alle dinamiche imposte dal mercato, la cui evoluzione richiede una maggiore flessibilità organizzativa, ed un costante miglioramento della qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti.

Trasferire il rischio d'impresa a terzi per quelle fasi di lavorazioni o di attività che offrono margini di profitto «troppo bassi» o risultano rischiose, anche per la sicurezza dei lavoratori;

Esternalizzazione



Contratti d'appalto
per lavori



Contratti d'appalto
per servizi



Contratti d'appalto
per forniture

Definizione di appalto

L'articolo 1655 del codice civile definisce l'appalto come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

Si tratta di un contratto stipulato tra due soggetti, da un lato il committente, ossia colui che conferisce l'incarico relativo al compimento dell'opera o del servizio e che rappresenta il soggetto in favore del quale si realizza il risultato finale; dall'altro l'appaltatore, ossia colui tenuto ad eseguire l'opera od il servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo agendo a proprio rischio, con una propria organizzazione e dei propri mezzi.

Titolo I°

• DUVRI

Titolo IV°

• PSC

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

È possibile un contatto pericoloso tra gli addetti del committente e quelli dell'appaltatore?

NO

Informazioni necessarie

SI

Predisposizione del DVRI a carico del Committente

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti d'appalto differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, **ma anche agli eventuali utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti.**

Adempimenti previsti dall'art. 26 d.Lgs 81/08 smi

Disciplina gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di attività in appalto o con contratto d'opera o di somministrazione da eseguirsi all'interno dell'azienda, dell'unità produttiva o, comunque, del ciclo produttivo di un Datore di Lavoro Committente pubblico o privato, **sempre questi che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. La presenza, anche saltuaria, di personale dipendente dal Committente ne da la disponibilità giuridica.**

Il Datore di Lavoro Committente, al fine di pianificare e promuove la cooperazione e il coordinamento delle attività appaltate a ditte esterne con quelle svolte dal proprio personale, elabora un **UNICO documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze generati da tutte le attività appaltate.

E' finalizzato quindi a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente, ad esempio affidando la lavorazione interferente all'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi **in un momento differente nel tempo** o in **uno spazio differente**, rispetto a quelli nei quali il Committente svolge le proprie normali attività.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti **rischi**:

- *derivanti da sovrapposizioni di attività svolte da operatori del Committente con operatori di appaltatori diversi;*
- *derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- *immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- *esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- *derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata);*

*Il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenziali è un tema
che riguarda anche gli RLS?*

SI

È sancito che dall'art. 50 ⁽¹⁾ comma 5 del D.lgs. 81/08, che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, **su loro richiesta** e per l'espletamento della loro funzione, ricevano copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

(1) Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Tra i compiti dell'RLS :

- La conoscenza dell'organizzazione del lavoro a seguito dell'appalto.
 - Le di misure di sicurezza nell'espletamento dell'appalto.
 - Il controllo delle condizioni di rischio.
- Non da ultimo, sapere quali sono i parametri con cui è stato selezionato l'appaltatore.

Dovendo i datori di lavoro

cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto



coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.



Informarsi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.

È impensabile il mancato coordinamento tra gli RLS del committente e quelli delle imprese appaltatrici.


Sarebbe auspicabile che presso le strutture di grandi committenti, con svariati appalti o contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500, venga individuato un RLS di sito produttivo.

SEZIONE A-A
 (scala 1:100)

In tutto il complesso possono contemporaneamente lavorare più società:

- Coop. che fornisce operatori
- Coop. Pulizie
- Impresa manutenzione
- Guardiania e portierato
- Servizio di ristorazione
- Servizio lavanderia
- Ecc.

Ingresso edificio



Reparto A

Reparto B

Reparto C

Reparto D

Reparto E

Uffici

Poliambulatori
 Laboratori
 Rx -TAC - RNM

Contenuti minimi

- ***Dati relativi ai luoghi di lavoro dove si svolgerà l'appalto;***
- ***Descrizione delle attività lavorative ove si svolgerà l'appalto;***
- ***Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto;***
- ***Organigramma aziendale per la gestione delle emergenze;***
- ***Rischi generati dalle interferenze;***
- ***Rischi specifici da interferenze generati nei luoghi di lavoro dove si svolgerà l'appalto con altri appalti in essere;***
- ***Costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze;***

Nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione (*ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali –art.1655, 1656 e 1677 del Codice civile*) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, i costi per sicurezza delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

I costi per sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo dei costi per la sicurezza è pari a "zero". In tal modo, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Nel DUVRI non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici , in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi.



Grazie per l'attenzione